

Vicenza, 15 Dicembre 2016

**INFORMATIVA N. 4-2016: IL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 DOPO LA  
CONVERSIONE IN LEGGE**

Al testo originario del DL n. 193/2016, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" sono state apportate in sede di conversione una serie di modifiche.

Le principali novità fiscali contenute nel Decreto in esame sono di seguito sintetizzate.

**SOPPRESSIONE EQUITALIA****A decorrere dall'1.7.2017:**

- è prevista la soppressione di Equitalia;
- l'attività di riscossione è affidata alla (nuova) "Agenzia delle Entrate – Riscossione".

Non c'è da attendersi alcun miglioramento relativamente al rapporto tra Contribuente e Riscossione: si tratta solo di un cambio di facciata.

**INTRODUZIONE SPESOMETRO "TRIMESTRALE"**

A decorrere dal 2017 è previsto l'invio **trimestrale** dei dati delle fatture emesse e ricevute, bollette doganali, note di variazione.

**L'invio telematico va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.**

**Per l'anno 2017 verrà effettuato un invio relativo ai dati del primo semestre e poi, regolarmente, l'invio dei successivi trimestri.**

**Per il 1° semestre 2017 la scadenza è prevista per il 25.07.2017;**

**Per il 3° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 30.11.2017;**

**Per il 4° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 28.02.2018.**

L'invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

- **codici fiscali e partite iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni;**
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata, imposta;
- tipologia dell'operazione.

**È quindi di fondamentale importanza, oltre a rispettare le scadenze di consegna dei documenti stabilite dallo Studio, PROCEDERE ALL'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE CORRETTO O DELLA PARTITA IVA NELLE FATTURE EMESSE.**

In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre.

### **INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA**

A decorrere dal 2017, è previsto anche l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili e trimestrali).

**L'invio telematico va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:**

**Per il 1° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 31.05.2017;**

**Per il 2° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 31.08.2017;**

**Per il 3° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 30.11.2017;**

**Per il 4° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 28.02.2018.**

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi o forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

**L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.**

È prevista l'attribuzione di un credito d'imposta "una tantum" finalizzato all'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell'obbligo in esame e dell'invio dello spesometro trimestrale.

**Il credito d'imposta pari a euro 100** spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a € 50.000.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2018;
- va indicato "nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo".

In caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d'imposta pari a euro 50.

L'omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000.

A decorrere dal 2017, vista l'introduzione dei nuovi adempimenti, sono soppressi:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;
- la comunicazione "black list".

### **INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

È differito all'1.4.2017 l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI EQUITALIA**

**È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione (EQUITALIA) dal 2000 al 2016.** In particolare è riconosciuta la possibilità di **estinguerne il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 5 rate, su cui sono dovuti gli interessi, a decorrere dall'1.8.2017, nella misura del 4,5% annuo),** delle somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

**La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. E' ammessa quindi la definizione parziale.**

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute

relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

Per le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

Entro il 28.02.2017 l'Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento o l'atto di accertamento esecutivo o l'avviso di addebito.

### **SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE**

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

### **MODALITÀ DI ADESIONE**

**Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da effettuare:**

- **entro il 31.03.2017;**
- **utilizzando l'apposito nuovo modello DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, disponibile sul sito Internet dell'Agente della riscossione.**

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**

**Entro il 31.05.2017**, l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

In particolare è previsto che:

- **il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018;**
- il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

**2017: luglio, settembre, novembre**

**2018: aprile, settembre**

**Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.**

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI**

La definizione agevolata è stata prevista anche relativamente alle somme riferite ad entrate, anche tributarie, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate dal 2000 al 2016 da parte dell'Ente o Concessionario incaricato della riscossione.

In particolare, **entro il 31.1.2017 (60 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione), i predetti soggetti possono prevedere "l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate"**, stabilendo:

- il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018;
- le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini di presentazione dell'istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, con l'assunzione dell'impegno alla relativa rinuncia;

- il termine di trasmissione al debitore, da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza. Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o singola rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.

### **SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE**

Il beneficio in esame non può essere richiesto per le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata dei ruoli (recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ecc.).

### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

### **RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE**

**È disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure" applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.**

La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA "NUOVA" VOLUNTARY DISCLOSURE**

Alla "nuova" voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del citato Decreto tenendo conto delle seguenti principali novità:

- **è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016;**
- i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs. n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:
  - 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
  - 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta;

- con riferimento alle “sole attività” oggetto della “nuova” collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza. Il contribuente è altresì esonerato dall’indicazione, ai fini reddituali, delle attività “susceptibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale” se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;

- il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall’art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);

- **l’ammontare derivante dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;**

- in caso di mancato “spontaneo” versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all’85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.

La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- da quelli indicati dall’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);

- dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale” (compilazione quadro RW).

**Se la “nuova” collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, il contribuente deve:**

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;

- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:

- all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

- **al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore “su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.**

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova”

collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

#### **In sede di conversione è stato previsto che:**

- se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti;
- non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013 "a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni" dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31.1.2017;
- possono accedere alla "nuova" collaborazione anche coloro che hanno usufruito della precedente solo per la parte relativa all'aspetto nazionale o internazionale. Quindi, il soggetto che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria nazionale ora può utilizzare la "nuova" procedura di collaborazione volontaria internazionale (e viceversa).

#### **"NUOVI" STUDI DI SETTORE**

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Contestualmente, **vengono meno** le disposizioni relative agli **studi di settore** previsti dall'art. 62- bis, DL n. 331/93 e **ai parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la "nuova" finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance).

#### **PACCHETTO "SEMPLIFICAZIONI" FISCALI**

##### **PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE**

Con la modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, **con riferimento alle imprese**, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario **sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.**



**Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi.** Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

### **SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA**

Con la modifica dell'art. 54, comma 5, TUIR è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, **anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.**

**La disposizione in esame è applicabile a decorrere dal 2017.**

### **NOTIFICA AVVISI / ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO**

E' prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di effettuare a mezzo PEC, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI – PEC, **la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.**

La notifica si intende perfezionata:

- per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio;
- **per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.**

**Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall'1.7.2017.**

**Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.**

Relativamente alle cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC nei confronti di ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi va effettuata all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC.

Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con modalità diverse dalla PEC sono rinnovate mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi decorrono dalla data di rinnovazione della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall'1.7.2017.

## **NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE IRPEF / IRES / IRAP**

Il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato **entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell'anno di presentazione della dichiarazione:**

• il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato **entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodod'imposta (30.06 se l'esercizio coincide con l'anno solare):**

• le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES / IRAP entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

**È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.**

**Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall'1.1.2017.**

## **COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO**

E' stata soppressa la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino.

**La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dall'1.1.2017.**

## **QUADRO RW IMMOBILI ALL'ESTERO "SENZA VARIAZIONI" – comma 23**

E' previsto che non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all'estero per i quali "non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero".

## **OPZIONE REGIME DI TRASPARENZA / CONSOLIDATO**

Con la modifica dell'art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alle srl a "ristretta base societaria" ex art. 116, TUIR, e relativamente al consolidato nazionale, ex art. 117, comma 3, TUIR, è previsto che **al termine del triennio l'opzione per la trasparenza fiscale / consolidato si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.**

Con la modifica dell'art. 132, comma 1, TUIR, è previsto che l'opzione per il consolidato mondiale ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si

intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata.

La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

Dette novità operano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, 2017).

### **VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI**

Per i soggetti privati è soppresso l'obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari all'ariscossione convenzionati.

Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale ( $\leq$  € 1.000 o  $>$  € 1.000).

La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza il prossimo 16.12.2016.

### **RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000**

È stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000):

- richiesto da un soggetto "non a rischio", è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un soggetto "a rischio", va prestata apposita garanzia.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina